



ISTITUTO COMPrensIVO ARCO

web: www.icarco.edu.it e-mail: ic.arco@pec.provincia.tn.it

Loc. Prabi – 38062 ARCO (TN) – Tel. 0464/516429-516929 – Fax 0464/517064 – C.F. 93012960220

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3,12,2013, art .20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

A tutto il personale docente e ATA
Agli Assistenti educatori
AI RAS
Al sito web

Oggetto: Obbligo di vigilanza sugli alunni – protocollo a.s. 2023/24

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI gli artt. 5 e 25 del D.Lgs 165/2001;
VISTA la L.P. 5/2006 in particolare l'art. 23;
VISTO il D. Lgs. 81/08 ;
VISTO il CCPL per il personale docente 2002/05 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l'accordo di revisione del CCPL del personale ATA e assistente educatore del 4/10/2018;
VISTI gli art. 2047 - 2048 Codice civile (Obbligo di vigilanza sugli alunni minori);
VISTI gli art. 2043 e 2051 c.c (Omissione rispetto agli obblighi organizzativi di controllo e di custodia sia di soggetti privi di capacità di intendere e di volere, sia di soggetti capaci);

DOVENDO GARANTIRE l'organizzazione delle attività di vigilanza;

COMUNICA

LE ISTRUZIONI OPERATIVE PER ACCOGLIERE E VIGILARE GLI STUDENTI IN SICUREZZA (PROTOCOLLO SULLA VIGILANZA)

Le presenti istruzioni operative definiscono le modalità adottate per l'accoglienza dell'utenza e la vigilanza degli alunni per tutto il periodo di permanenza nell'Istituzione scolastica (edificio e relative pertinenze esterne). Esse hanno lo scopo principale di garantire uno standard che consenta agli allievi la piena tutela della salute e della sicurezza e fornisca al personale scolastico indicazioni chiare tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

Le indicazioni sono dettate per tutti i plessi, con i necessari adattamenti per le situazioni specifiche.

Premessa

La vigilanza sugli alunni è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria i docenti, gli educatori ma anche il personale ausiliario e, a diverso titolo, il dirigente scolastico il quale ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 D.lgs. 165/01). La responsabilità dei docenti e degli educatori rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile: "In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto" (2047). [...]

"I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza". Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto" (ex art. 2048 codice civile).



ISTITUTO COMPRESIVO ARCO

web: www.icarco.edu.it

e-mail: ic.arco@pec.provincia.tn.it

Loc. Prabi – 38062 ARCO (TN) – Tel. 0464/516429-516929 – Fax 0464/517064 – C.F. 93012960220

E' inoltre ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424), comprendendo il periodo destinato alla ricreazione (cfr. Cass. 28/7/1972, n. 2590; Cass.7/6/1977, n. 2342), con la precisazione che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi (cfr. Cass. 4/3/1977, n. 894).

L'obbligo della vigilanza è, per prassi giurisprudenziale consolidata, prioritario rispetto agli altri obblighi di servizio. Nell'ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e in una situazione di impossibilità di osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere all'obbligo di vigilanza (Corte dei Conti sez. III 19/2/1994 n 1623). Analogo comportamento dovrebbe tenersi nel caso ad esempio in cui il docente/educatore abbia cessato il suo orario di servizio e non ci sia chi gli subentra ovvero non si presenti in orario il genitore/delegato: la vigilanza sull'incolumità del minore debba prolungarsi per il tempo necessario a rendere nota la situazione all'amministrazione scolastica ovvero fino a quando non sia assicurato l'affidamento ad altri (docente/educatore subentrante; genitore/delegato).

Occorre ancora ricordare l'esistenza di una corresponsabilità educativo-formativa dei genitori e della scuola nel processo educativo, tanto che l'art. 2048 c.c. comma 1 dispone che "il padre e la madre o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o dalle persone soggette alla loro tutela". Ne consegue che, anche se il minore viene affidato in custodia a terzi, il fatto non solleva i genitori dalla colpa in educando. Essi sono tenuti infatti a dimostrare di avere impartito al minore un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti (Cass. sez III n 1251/2000 e Cass. Civ 20/3/12 n 4395).

Compiti del personale docente/educativo

1. I docenti e gli educatori sono responsabili della vigilanza sugli alunni loro affidati, in qualunque momento della giornata scolastica e comunque essi siano impegnati, all'interno o all'esterno della scuola, durante il loro orario di servizio. Gli insegnanti/educatori sono pertanto tenuti alla sorveglianza sugli alunni e rispondono della loro incolumità nell'esecuzione degli specifici obblighi di servizio definiti contrattualmente, quindi in occasione delle attività di insegnamento, così come durante i cinque minuti precedenti l'inizio delle lezioni e delle attività.

I docenti/educatori sono responsabili della vigilanza degli alunni ad essi espressamente affidati per svolgere attività extra-curricolari, considerate estensione dell'attività didattica anche se per il docente rivesta carattere di attività aggiuntive.

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante/educatore si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento. Sono affidati al docente /educatore:

- gli alunni della classe assegnatagli in base all'orario scolastico/attività educative;
- gli alunni di altre classi/gruppi che, in circostanze eccezionali, per disposizione del Dirigente o dei suoi collaboratori, siano affidate al docente/educatore disponibile e destinato a sostituire colleghi assenti ovvero nei periodi transitori di vigenza di orario ad organico incompleto.

2. Il docente/educatore ha inoltre il dovere di intervenire in tutte le situazioni in cui riscontra la mancata sorveglianza di classi o gruppi di alunni.

3. Il corretto esercizio dell'azione di vigilanza prevede:

- la presenza del docente sulla classe;
- l'attenzione continua al comportamento dei ragazzi;
- l'intervento sollecito, tendente a impedire o a far cessare comportamenti pericolosi o scorretti;
- l'azione di prevenzione, che si esercita tenendo i ragazzi impegnati in attività adeguatamente programmate e motivanti, anche nelle ore di supplenza.

Ingresso

- all'ingresso degli alunni, i docenti devono essere presenti in classe per accoglierli, cinque minuti prima dell'ora fissata per l'effettivo inizio delle lezioni;

- Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente almeno un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni;

- Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o ambiti di servizio, anche per gli alunni trasportati, fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.



ISTITUTO COMPRESIVO ARCO

web: www.icarco.edu.it e-mail: ic.arco@pec.provincia.tn.it

Loc. Prabi – 38062 ARCO (TN) – Tel. 0464/516429-516929 – Fax 0464/517064 – C.F. 93012960220

Vigilanza durante l'attività didattica

- durante l'attività didattica il docente è tenuto ad assicurare la propria presenza continua;
- la vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante. In caso di incidente in cui è vittima l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili;
- se, per causa di forza maggiore, egli deve allontanarsi per alcuni minuti, deve affidare la classe al collaboratore scolastico collocato nella postazione al piano e negli spazi di pertinenza;
- è vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni, poiché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza;
- in caso di comportamenti degli alunni di rilevanza disciplinare, è opportuno annotare i fatti sul registro del docente e di classe e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare il Dirigente Scolastico o la Vicepresidenza/referente di plesso al termine dell'ora di lezione;
- i docenti devono vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nei laboratori e nelle palestre, affinché siano rispettate le norme di sicurezza e quelle contenute nei regolamenti specifici dei singoli locali;
- l'uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici, quando non espressamente autorizzati dal docente responsabile dell'ora di lezione esclusivamente a fini didattici, costituisce una grave infrazione sanzionata a norma del regolamento interno vigente;
- per il divieto di fumo nei locali scolastici e nelle aree di pertinenza esterne dell'istituzione scolastica, si richiama quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, da quanto previsto dall'art. 4 del Decreto-legge 12.09.2013, n. 104.

Gli insegnanti, nell'ambito della corretta gestione delle relazioni di classe e facendo riferimento alle competenze psico-pedagogiche e metodologico - didattiche previste nel profilo professionale dovranno garantire:

- l'adozione di modalità e strategie efficaci tali da evitare che si creino situazioni di vivacità che sfuggano al controllo o che possano essere di disturbo alle altre classi e ai docenti impegnati nell'attività didattica;
- l'adozione di modalità di relazione e conduzione della classe che garantiscano un clima sereno e partecipativo, che incoraggino i comportamenti educativi attesi nella progettazione, che facilitino i processi di partecipazione di tutti alle attività della scuola;
- il coinvolgimento delle famiglie o degli adulti di riferimento nella condivisione di modalità, linee educative comuni e unitarie.

Vigilanza nel cambio d'ora e durante l'intervallo

- Il cambio dell'ora deve avvenire in modo celere. Gli alunni devono rimanere nell'aula, il docente lascia la classe solo dopo l'arrivo dell'insegnante dell'ora successiva. In caso di ritardo, è tenuto ad avvisare un collaboratore scolastico o il referente di plesso, per essere sostituito nella vigilanza, quindi si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente in attesa del cambio di recarsi nella classe di competenza. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni fino all'arrivo di un insegnante.
- Si deve evitare di lasciare, per qualsiasi motivo, la classe senza la presenza di un docente. In caso di necessità ci si deve rivolgere ai collaboratori presenti sul piano.
- La ricreazione si svolgerà, nelle modalità indicate nelle misure organizzative di ciascun plesso, sotto la vigilanza dei docenti individuati, tenuto conto che trattasi di orario di servizio a tutti gli effetti. Essi dovranno vigilare sugli studenti in quanto nell'intervallo è da sempre richiesta una maggiore attenzione sugli allievi per ovviare eventi dannosi.
- I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l'eventuale cambio di turno degli insegnanti e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

Vigilanza nei laboratori e aule speciali

I laboratori dell'Istituto sono patrimonio comune, pertanto si ricorda che il rispetto e la tutela delle attrezzature sono condizioni indispensabili per il loro utilizzo e per mantenere l'efficienza del laboratorio stesso. L'accesso agli alunni è consentito solo in presenza di un docente.

Tutti i docenti che, a qualsiasi titolo, utilizzano il laboratorio (anche mobile) sono invitati a:

- leggere e spiegare le regole connesse ad un corretto uso del laboratorio agli studenti, all'inizio di ogni anno scolastico e curare che gli alunni si attengano ai comportamenti previsti dalle norme di sicurezza;



ISTITUTO COMPRESIVO ARCO

web: www.icarco.edu.it

e-mail: ic.arco@pec.provincia.tn.it

Loc. Prabi – 38062 ARCO (TN) – Tel. 0464/516429-516929 – Fax 0464/517064 – C.F. 93012960220

- vigilare affinché non vengano danneggiati i dispositivi presenti in laboratorio;
- accertarsi che le macchine o le altre apparecchiature presenti nel laboratorio siano spente se non utilizzate e in ogni caso al termine del loro utilizzo.

Gli alunni che accedono al laboratorio:

- devono conoscere le norme di sicurezza relative al laboratorio in uso e attenersi ai relativi comportamenti previsti dalle dette norme;
- non devono utilizzare nessuna macchina, apparecchiatura, dispositivo o attrezzatura senza l'autorizzazione esplicita dell'insegnante;
- sono tenuti ad indicare anche gli eventuali malfunzionamenti riscontrati nelle attrezzature utilizzate;
- devono tenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose;
- devono aver cura dell'attrezzatura che viene loro eventualmente fornita e riconsegnarla all'insegnante o all'assistente tecnico al termine della lezione;
- non devono assolutamente modificare in alcun modo la configurazione dei computer e dei programmi o utilizzare supporti di memoria rimovibili personali se non dopo che l'insegnante li avrà testati contro i virus;
- devono salvare i file personali in cartelle specifiche che indicherà il docente;
- sono responsabili del computer a loro assegnato.

Spostamenti interni

- gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività alternative, devono essere accompagnati sia all'andata sia al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali.
- è obbligo segnalare qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.

Allontanamento alunni dalla classe

- durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati, vigilando che l'uscita non si protragga oltre il necessario;
- il provvedimento "illegittimo" di allontanare gli alunni dalla classe, per comportamento scorretto, tale da arrecare disturbo alla lezione, non è consentito e non esonera il docente dell'ora dalla responsabilità di vigilanza dell'allievo o degli allievi medesimi.

Vigilanza sugli spostamenti degli alunni diversamente abili

La vigilanza deve sempre essere assicurata dal Docente di sostegno, dal docente della classe, dall'educatore e in caso di necessità, da un collaboratore scolastico. Per i casi particolarmente gravi di allievi con comportamenti imprevedibili nelle loro azioni o con scarse capacità di autoregolamentazione, deve sempre essere assicurata la presenza anche nelle aree di pertinenza del docente di sostegno/dell'assistente educatore/del collaboratore scolastico.

Gestione degli allievi diversamente abili (gestione combinata docenti-educatori)

Di seguito vengono descritti i diversi casi, le procedure da attivare e le rispettive responsabilità. In generale si deve tenere sempre presente che gli allievi certificati devono trovarsi sotto la tutela di un adulto, che sia l'insegnante curricolare, l'insegnante di sostegno o l'educatore di riferimento. Devono essere inoltre annotate sul registro le attività svolte al di fuori della classe, secondo le modalità descritte di seguito.

1. L'allievo lavora in classe con il docente curricolare: la responsabilità è del docente curricolare.
2. L'allievo lavora in classe con il docente di sostegno: la responsabilità è condivisa dal docente curricolare e dal docente di sostegno.
3. L'allievo lavora in classe con il docente curricolare e con l'educatore: la responsabilità è condivisa;
4. L'allievo esce dalla classe per svolgere attività individuale, di gruppo e/o di laboratorio con l'insegnante di sostegno: l'allievo è preso in consegna dal docente di sostegno che annota personalmente sul registro di classe l'ora di inizio e di termine di tale attività. La responsabilità è del docente di sostegno, per tutto il tempo in cui l'allievo permane al di fuori della classe.
5. L'allievo esce dalla classe per svolgere attività individuale, di gruppo e/o di laboratorio con l'educatore: l'allievo è preso in consegna dall'educatore e il docente curricolare annota personalmente sul registro di classe l'ora di inizio e di termine di tale attività. La responsabilità è dell'educatore, per tutto il tempo in cui l'allievo permane al di fuori della classe senza la presenza di un insegnante di riferimento.
6. Sorveglianza durante l'intervallo: durante l'intervallo lo studente è affidato alla sorveglianza:
 - del docente curricolare presente nell'ora che precede la pausa nel caso in cui sia stata un'ora priva di sostegno o di educatore;
 - del docente di sostegno presente nell'ora che precede la pausa;
 - dell'educatore che lo ha in consegna nell'ora che precede la pausa.



ISTITUTO COMPRESIVO ARCO

web: www.icarco.edu.it

e-mail: ic.arco@pec.provincia.tn.it

Loc. Prabi – 38062 ARCO (TN) – Tel. 0464/516429-516929 – Fax 0464/517064 – C.F. 93012960220

Se l'educatore vorrà accompagnare l'allievo diversamente abile in altri punti dell'Istituto lo farà segnare sul registro del docente curricolare. Al termine dell'intervallo il docente (curricolare/ di sostegno) o l'educatore riaffiderà personalmente lo studente al docente subentrante che ha avuto in carico l'allievo nell'ora precedente. Anche in tal caso il docente o l'educatore riaffiderà personalmente l'allievo al docente subentrante.

1. Durante attività di laboratorio l'allievo è affidato alla responsabilità del/dei docenti di sostegno che gestiscono l'attività.

2. Al termine delle lezioni lo studente uscirà dall'Istituto secondo le modalità indicate dalla famiglia, modalità che devono essere note a tutti i docenti di sostegno e curricolari. In caso di affidamento diretto ad un familiare, in nessun caso lo studente potrà essere lasciato da solo; in caso di ritardo del familiare dovrà essere affidato personalmente ad un collaboratore scolastico in servizio.

Uscite di sicurezza e scale di emergenza

L'utilizzo delle uscite di sicurezza e delle scale di emergenza per scopi diversi da quelli previsti è severamente vietato.

Le modalità di uscita dalle lezioni, con la vigilanza dei docenti, sono descritte nelle misure organizzative di ogni singolo plesso.

Compiti del personale collaboratore scolastico

1. Si fa espresso riferimento al profilo professionale delineato nel vigente contratto collettivo provinciale di lavoro che prevede che il personale collaboratore scolastico provveda alla sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori e negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza degli insegnanti.

2. Alla luce delle norme pattizie, si specificano le seguenti disposizioni:

- al momento dell'ingresso degli alunni nella scuola, il personale collaboratore scolastico è tenuto a sorvegliare l'atrio, le scale e i corridoi, mantenendo la postazione assegnata dal Responsabile amministrativo scolastico;
- durante le ore di lezione i collaboratori scolastici mantengono le postazioni loro assegnate e sorvegliano gli alunni che escono dall'aula; inoltre, si tengono a disposizione dei docenti che dovessero avere l'esigenza di allontanarsi momentaneamente dalla propria classe;
- il personale collaboratore scolastico è tenuto a controllare l'accesso ai servizi e a collaborare con i docenti nella sorveglianza dei corridoi;
- i collaboratori scolastici dovranno riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, e senza seri motivi, sostano nei corridoi;
- all'uscita degli alunni i collaboratori scolastici collaborano nella sorveglianza di scale e corridoi;
- i collaboratori scolastici dovranno segnalare tempestivamente al DS o ai suoi collaboratori/referente di plesso l'assenza del docente, affinché vengano adottati i comportamenti opportuni;
- i collaboratori scolastici dovranno accertarsi che le persone presenti nella scuola siano autorizzate, così come dovranno impedire che le persone non autorizzate dal Dirigente Scolastico circolino all'interno dell'edificio e/o disturbino le lezioni;
- i collaboratori scolastici dovranno segnalare tempestivamente al RAS o al DS eventuali situazioni di disturbo e/o disagio anche di natura organizzativa;
- è fatto obbligo ai collaboratori scolastici di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo;

3. Particolare attenzione deve essere prestata alla vigilanza e assistenza degli alunni diversamente abili nell'accesso dalle aree esterne, all'interno, nell'uscita da esse, etc.

VISITE GUIDATE /VIAGGI DI ISTRUZIONE

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi di istruzione dovrà essere assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto medio di un docente ogni 15 alunni (C.M. n. 291/92). L'affidamento degli alunni avviene con atto scritto del Dirigente Scolastico. In caso di partecipazione di uno o più studenti diversamente abili, sarà designato, in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti, un accompagnatore (docente sostegno/educatore) fino a due studenti disabili. Si ricorda ai docenti accompagnatori, di assicurare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni. Per il periodo notturno, nell'impossibilità di una vigilanza diretta, appare necessaria la scelta di sistemazioni in hotel che abbiano un costante controllo degli ingressi, ferma restando una vigilanza non diretta degli accompagnatori e la loro agevole reperibilità in caso di necessità. Prima della partenza sarà cura del docente referente di ogni



ISTITUTO COMPRENSIVO ARCO

web: www.icarco.edu.it e-mail: ic.arco@pec.provincia.tn.it

Loc. Prabi – 38062 ARCO (TN) – Tel. 0464/516429-516929 – Fax 0464/517064 – C.F. 93012960220

singolo viaggio organizzare, per tutti gli studenti partecipanti, così come indicato nel Regolamento Visite e Viaggi dell'Istituto, incontri informativi durante i quali devono essere impartite specifiche istruzioni sui comportamenti da adottare durante il viaggio, anche in relazione ai luoghi e alle attività previste. Per la partecipazione degli alunni è necessario acquisire sempre il consenso scritto da parte dei genitori. In tale consenso va fatto esplicito riferimento all'impossibilità di vigilare direttamente gli allievi dopo il loro accompagnamento nelle stanze d'albergo assegnate per il riposo notturno e della corresponsabilità del genitore, per danni a persone o cose, nell'ambito della "culpa in educando".

Si confida nella consueta, puntuale collaborazione e
Si porgono cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Claudia Terranova

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).